



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
PORTO GARIBALDI**

ORDINANZA N° 31 /2013

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi:

- Ravvisata** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti nonché degli utenti in genere, posti in capo a questa Autorità Marittima in quanto direttamente connessi all'utilizzazione del demanio marittimo lungo il litorale del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi, che comprende il territorio costiero dei Comuni di Comacchio, Codigoro e Goro;
- Ritenuto** opportuno ribadire specifici aspetti connessi alla sicurezza della navigazione, in vigenza della stagione balneare, dettando specifiche disposizioni concernenti le unità adibite al trasporto passeggeri;
- Vista** la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione";
- Considerato** che in ragione del combinato disposto di cui agli articoli 118 e 117 lettera *m*) della Costituzione è ricondotta alla competenza esclusiva dello Stato la *"determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale"*;
- Vista** la legge 3 aprile 1989 n° 147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione;
- Visto** il D.P.R. 28 settembre 1994, n° 662 "Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n° 147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo Allegato;
- Visto** il D. Lgs 18 luglio 2005 n° 171 "Codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003 n° 172;
- Vista** la Legge regionale 31 maggio 2002, n° 9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
- Visto** il Decreto 29 luglio 2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, recante il codice della nautica da diporto;
- Vista** la Circolare n° 82/022468/I in data 03 aprile 2002 congiunta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
- Visto** il Dispaccio n° 34660 n data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;
- Visto** il Dispaccio n° 02.01/13413 in data 08 febbraio 2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di disciplina delle attività nautiche;
- Visto** il dispaccio n° M_TRA 040701 del 03.05.2011 del Comando Generale delle Capitanerie di porto e segnatamente di quanto contenuto al punto 5) "uniformità nella disciplina delle attività marittime";

- Vista** l'ordinanza n° 26/07 in data 31 maggio 2007 con la quale viene approvato l'annesso "Regolamento sulla circolazione delle unità da diporto e sulle attività subacquee nel Circondario Marittimo di Porto Garibaldi", contenente, altresì, disposizioni volte ad assicurare la fruizione, a scopo balneare e ricreativo, degli specchi acquei frequentati da bagnanti;
- Vista** l'ordinanza n° 38/09 in data 12 agosto 2009 con la quale vengono disciplinate, per quanto non già espressamente previsto da leggi o regolamenti, nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi, gli aspetti inerenti il noleggio e locazione di natanti da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché l'utilizzo di natanti da diporto in appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- Vista** l'Ordinanza n. 23/2010 in data 30.06.2010 contenente il divieto di accosto ed ormeggio di qualsiasi tipo di unità navale presso la passerella di imbarco/sbarco passeggeri del pontile di Volano fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- Vista** l'ordinanza n. 13/2011 in data 07.04.2011, contenente la "Disciplina degli accosti nel porto di Porto Garibaldi";
- Vista** l'ordinanza di sicurezza balneare 09/2013 in data 19.03.2013;
- Visti** gli articoli 17, 30,45 bis, 68, 81, 1161,1164 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28, 59, 524 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione;

ORDINA

Articolo 1

(disposizioni generali)

In attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza per l'accosto/ormeggio ai fini dell'imbarco/sbarco dei passeggeri presso la passerella del pontile di Volano, nell'ambito del Circondario Marittimo di Porto Garibaldi, l'imbarco e sbarco dei passeggeri è consentito esclusivamente presso le banchine/pontili appositamente attrezzati in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle unità che devono accostarsi.

In considerazione delle dimensioni e caratteristiche delle unità adibite al traffico passeggeri ed ai particolari profili di rischio connessi alle operazioni di imbarco/sbarco degli stessi, soprattutto in condizioni di vento forte e mare formato, è fatto divieto di utilizzare i corridoi di lancio/atterraggio, autorizzati dalla competente amministrazione comunale ed installati nel rispetto delle finalità/prescrizioni di cui all'ordinanza 26/2007 in data 31.05.2007, per l'espletamento delle attività di imbarco/sbarco passeggeri.

Articolo 2

(disposizioni finali)

Gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi, dell'Ufficio Locale Marittimo di Goro e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it.

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, ai sensi:

- degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del codice della navigazione;
- degli artt. 53 e 55 del D.Lgs. 18.07.2005, n.171;
- degli artt. 650, 673 del Codice Penale.

Porto Garibaldi lì 12.06.2013

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Enrico PASQUALOTTO